



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 E mail: comunescillato@libero.it

Ordinanza n. 19

del 26-06-2019

ALLEVAMENTO INFETTO DI BRUCELLOSI OVINA E/O CAPRINA cod. Az. 081PA023	
Ubicazione località: SCILLATO	Contrada GIAMMARDARO
PROPRIETARIO / DETENTORE: SCELSE MARIANO	
NATO:NATO CERDA IL 07.09.1968 – RESIDENTE IN CERDAVIA ROSSELLI,17	

IL SINDACO

Visti la nota prot. N. 1423 del 13.05.2019, acquisita agli atti di questo Comune in data 07.06.2019, prot. n. 2460, con la quale il Veterinario Ufficiale la A. S. P n. 6 di Palermo – U.O.T. Veterinaria di Termini Imerese – ha trasmesso i risultati positivi degli esami sierologici per brucellosi, effettuati sui campioni di sangue prelevati in data 29.04.2019, dai bovini detenuti nell'azienda sopra identificata, il cui esito dell'I.Z.S. riporta il numero 11934/2019 del 09.05.2019:

N Ord.	Specie	Razza	Sesso	Data di Nascita	Contrassegno Identificazione	Codice dei Bolo endoruminale
1	BOVINA	MTT	F	08.04.15	IT082990343163	0380082990343163

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1234 n. 1265 e successive Modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;

Vista la legge 09 giugno 1964 n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968 n. 33;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istituiva il Servizio Sanitario Nazionale;

Viste le Leggi Regionali n. 30/93 e n. 33/94;

Visto il D.M. n. 651 del 27 agosto 1994 recante norme su regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 12 agosto 1977 n. 54/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto i Reg.ti CE 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli Animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;

Visto il Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative allo smaltimento di sottoprodotti di origine animali non destinati al consumo umano;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Sanità n. 3016 del 16.03.2004;

Visto l'O.M. 14 novembre 2006 misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucomi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

ORDINA

Al predetto Sig. Scelsi Mariano, nella qualità di proprietario e/o detentore dell'allevamento ovino identificato in premessa:

1. L'immediato isolamento e sequestro dei ovini, nei quali la è stata ufficialmente accertata (animali infetti), dal resto dell'effettivo, adottando adeguate misure per evitare la

trasmissione del contagio al personale addetto che li accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra gli animali dell'allevamento;

2. La macellazione degli animali infetti presso impianti di macellazione preferibilmente della Provincia oppure, per dimostrata impossibilità, della Regione, **al più presto e comunque entro i termini fissati dal Servizio Veterinario, con la notifica del modello 9 B, a cura del Veterinario Ufficiale della ASP, al proprietario o al detentore** –

L'invio al macello dell'ovino infetto deve avvenire sotto vincolo sanitario;

- In caso di mancato abbattimento di tutti gli animali infetti, entro i termini fissati nel comma precedente, si procederà all'abbattimento coattivo degli animali infetti rimasti secondo i termini e le modalità disposte dal Veterinario Responsabile della U.O. Veterinaria Distrettuale;
- 3. **La macellazione nei modi e nei termini indicati al precedente punto 2, di tutti gli altri bovini che dovessero risultare infetti a seguito dei successivi controlli periodici**, che riprenderanno dopo sei settimane dall'eliminazione dell'ultimo capo;
- 4. La identificazione supplementare degli ovini infetti a cura del predetto Veterinario, tramite introduzione di un bolo endoruminale ed asportazione di un lembo del padiglione auricolare, (di norma il dx) a forma di "T";
- 5. La distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita e comunque degli animali morti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, secondo i mezzi a disposizione, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
- 6. La ripetuta pulizia e la disinfezione dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e degli utensili utilizzati per gli animali, dei mezzi di trasporto e delle aree di carico e scarico degli animali, da ripetersi sotto controllo Ufficiale entro giorni sette dall'avvenuta eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- 7. Il divieto di reimpiego dei pascoli, dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali, prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 8. Il divieto di monta per gli animali infetti e per le bovine negative, con tori di allevamenti sani e, occorrendo conseguente all'applicazione della fecondazione artificiale;
- 9. Il divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 320/54 a cura del Dirigente Responsabile del Distretto Veterinario o suo delegato;
- 10. Il sequestro degli animali sieronegativi fino alla revoca della presente ordinanza, con il divieto di qualsiasi movimento dell'allevamento infetto, salvo autorizzazione per urgenti esigenze di alimentazione da rilasciarsi a norma dell'art. 14 del D.P.R. 320/54, dietro richiesta scritta e motivata dal proprietario, detentore degli animali di cui trattasi;
- 11. La vaccinazione di tutti gli animali da rimonta in età prepubere e compresa tra tre e sei mesi di età con l'inoculazione sottocutanea di vaccino Rev. 1;
- 12. Il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazioni individuali mediante marcatura, ove necessaria, di tutti gli animali appartenenti a specie ricettive alla malattia;
- 13. La mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti, quest'ultima seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali utilizzati per la mungitura;
- 14. Che il latte o il colostro prodotto dalle bovine infette venga impiegato unicamente per l'alimentazione degli animali dello stesso allevamento, previo trattamento termico atto a risanarlo (per esempio bollitura);
- 15. Il divieto di utilizzare il latte munto dagli animali negativi, per il consumo umano o per la produzione dei latticini, salvo che non venga destinato come "**latte non conforme**" a stabilimenti di caseificazione riconosciuti con numero CE, per essere risanato prima della lavorazione mediante idoneo trattamento di pastorizzazione;

16. L'immediata distruzione con il fuoco o l'interramento previa aspersione, con appropriato disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale e sostanza venuti a contatto con gli animali infetti e con le placente;
17. Di sistemare il letame, proveniente dai ricoveri dei locali di stabulazione utilizzati dai ovini, in un luogo inaccessibile agli animali dell'azienda; lo stesso deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione, parimenti ai liquami, e conservato per almeno tre settimane prima dell'utilizzo, che comunque rimane vietato nella coltivazione di ortaggi. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto;
18. Di sottoporre i cani, presenti nell'azienda, ad accertamenti sierologici per la brucellosi, ed in caso di positività il loro sollecito isolamento e trattamento terapeutico fino a guarigione;
19. Di tenere chiusi i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, impedendone l'accesso a persone estranee, cani, gatti ed animali da cortile, avendo cura di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
20. Di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
21. Di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
22. Di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;

Qualora i provvedimenti della presente ordinanza, riguardino animali tenuti al pascolo brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato, preferibilmente a valle della rimanente tenuta, lontano da strade o da corsi d'acqua.

La presente Ordinanza deve essere notificata al Sig. Scelsi Mariano, in premessa generalizzata, allo scopo di attenersi a quanto disposto con gli effetti di legge che ne derivano in caso di mancata ottemperanza.

All'occorrenza, la presente ordinanza va estesa agli eventuali soggetti coobbligati, che detengono i propri animali in promiscuità con gli ovini e/o caprini del predetto allevamento, o che comunque abbiano avuto contatto con gli stessi,, per ragioni di pascolo, mungitura, o transumanza, le cui mandrie devono essere considerati sospette di infezioni e sottoposte alle prove sierologiche ufficiali con le medesime modalità previste per l'allevamento infetto.

Demanda per gli adempimenti di specifica competenza, all' ASP n. 6 – U.O. Territoriale di Termini Imerese.

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati all'esecuzione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della presente ordinanza.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono soggette alle pene stabilite dalla vigente normativa in materia

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Sig. Scelsi Mariano, sopra generalizzata, al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario del distretto di Termini Imerese che è incaricato a vigilare sulla esecuzione della stessa.

IL SINDACO
Giuseppe Frisa



